

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2007

relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

Recepita da:

Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (G.U 2 aprile 2010, n. 77)

"Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni"

Art.3

- Sono valide le disposizioni dell' art. 3 par 1-2-3-5-6 Dir. 2000/60/ CE (individuazione dei Bacini idrografici e loro successiva assegnazione a Distretti idrografici e Autorità competenti) con la possibilità di deroga per:
 - Nominare autorità competenti diverse da art. 3.2 Dir 2000/60/ CE
 - Individuare zone costiere o singoli Bacini e assegnarli ad unità di gestione diverse da quelle previste da art. 3.1
 -
 - Entro 2 anni e mezzo dall'entrata in vigore della direttiva, gli Stati Membri (SM) forniscono le informazioni relative all'elenco delle Autorità competenti (All I Direttiva 2000/60 CE)

Capo II

- ART. 4

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO

- sulla base delle informazioni disponibili o di quelle facili da ottenere, quali i dati registrati e gli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui in particolare le **conseguenze del cambiamento climatico** sul verificarsi delle alluvioni;

DA COMPLETARE ENTRO IL 22 DICEMBRE
(IT=Settembre) 2011

- Comprende almeno i seguenti elementi:

1. MAPPE in scala appropriata del Distretto idrografico

**2. DESCRIZIONE DELLE ALLUVIONI SIGNIFICATIVE
AVVENUTE IN PASSATO**

- **3. VALUTAZIONE delle POTENZIALI CONSEGUENZE
PROVOCATE DA ALLUVIONI FUTURE, tenendo conto di:**

Topografia

**Posizione dei corsi d'acqua e loro caratteristiche idrologiche e
geomorfologiche**

Posizione delle zone popolate e con attività economiche

**Sviluppi a lungo termine, inclusi IMPATTI DEI CAMBIAMENTI
CLIMATICI**

CAPO III

MAPPE DELLA PERICOLOSITA' E MAPPE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE

Art. 6

- Gli SM predispongono a livello di Distretto idrografico o Unità di gestione MAPPE DELLA PERICOLOSITA' E DEL RISCHIO di alluvione nella scala più appropriata, per le zone individuate all'art. 5.1 secondo 3 scenari:

SCARSA PROBABILITA' di alluvione o eventi estremi

MEDIA PROBABILITA' di alluvione (tempo di ritorno \geq 100 anni)

ELEVATA PROBABILITA' di alluvione SE OPPORTUNO

- Le MAPPE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE devono indicare le potenziali conseguenze negative ..., in termini di:
 - NUMERO indicativo degli abitanti potenzialmente interessati
 - TIPO DI ATTIVITA' ECONOMICHE insistenti sull'area potenzialmente interessata
 - IMPIANTI di cui all'Allegato I Direttiva 1996/91 CE (IPPC - prevenzione e riduzione integrata inquinamento)
 - ... l'indicazione delle aree in cui possono verificarsi alluvioni **con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche...**

DA COMPLETARE ENTRO IL 22 DICEMBRE
(IT=Giugno) 2013

- CAPO IV -

PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

• ART. 7

-
- Sulla base delle Mappe di cui all'art. 6 gli SM stabiliscono a livello di Distretto idrografico/Unità di gestione , PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE per le zone di cui all'art 5 o già individuate a rischio di alluvione prima del 22 Dicembre 2010
- Obiettivi:
- ...riduzione delle potenziali conseguenze negative su Salute umana, Ambiente, Patrimonio Culturale, Attività economica ... su iniziative non strutturali e /o sulla *riduzione della probabilità di inondazione*

DA COMPLETARE ENTRO IL 22 DICEMBRE
(IT=Giugno) 2015

STATO di ATTUAZIONE Direttiva 2007/60

- Valutazione preliminare del rischio: AVI
- Mappe di pericolosità: Progetto VAPI → http://www.gndci.cnr.it/it/vapi/welcome_it.htm
- Mappe di rischio: Progetti PAI
- Piani di gestione
- Sicurezza: Direttiva 2004 DPC-
- *SEGUE.....*